

Contratto di assicurazione
contro i Danni

Grandine rischi non agevolati

Allianz 

Fascicolo Informativo

Modello : FI-04-MLIB-300-31052013

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- 1) Nota Informativa al Contraente comprensiva del Glossario;**
- 2) Condizioni di Assicurazione;**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

AVVERTENZA

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.



Servizio Clienti



Nota Informativa al Contraente

Contratto di assicurazione contro i DANNI

Polizza "Grandine e avversità atmosferiche"

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

a Informazioni sulla Società di Assicurazione

1. Informazioni Generali

- **Denominazione sociale e forma giuridica della Società assicuratrice**
Allianz S.p.A., Società controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco (Germania)
- **Sede legale**
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste (Italia).
- **Recapito Telefonico - Sito Internet - Indirizzo e-mail**
800.68.68.68 - www.allianz.it - info@allianz.it

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

La Società è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2005 n. 2398 ed iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00152 e all'Albo Gruppi Assicurativi n. 018.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

Informazioni Patrimoniali

Il Patrimonio netto della Società è pari a 3.613 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 403 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a 3.210 milioni di euro.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 231,3% rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2012.

Si precisa, inoltre, che gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet www.allianz.it.

b Informazioni sul Contratto

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed Esclusioni

Coperture assicurative

Il contratto offre le coperture assicurative contro i danni da avversità atmosferiche.

Si rinvia per la disciplina specifica agli Articoli delle Condizioni di Assicurazione di seguito indicati:

- "Oggetto dell'assicurazione" - Art . 1
- "Efficacia dell'assicurazione" "Firma della polizza - Decorrenza e scadenza della garanzia" - Art .4
- "Disposizioni diverse " Art. 19

Limitazioni ed esclusioni

AVVERTENZA: Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni per ciascuna copertura assicurativa, nonché ipotesi di sospensione delle stesse, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, come disciplinato nelle Condizioni di Assicurazione, agli articoli di seguito indicato ai quali si rimanda per maggior dettaglio.

- "Esclusioni" - Art. 3
- "Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia (danno anterischio)" - Art . 6
- "Riduzione del prodotto assicurato" - Art. 7

AVVERTENZA: Nel contratto le garanzie vengono prestate entro il limite dei massimali e/o delle somme assicurate prescelte; si rammenta inoltre che può essere prevista l'applicazione di scoperti e/o franchigie in sede di corresponsione dell'indennizzo.

Per maggior dettaglio si rinvia agli Articoli delle condizioni di Assicurazione che di seguito si riportano.

- Franchigia - Art . 5

Nota Informativa al Contraente

Esemplificazione dell'applicazione di scoperto e/o franchigia:

Valore residuo di prodotto sul quale si liquida il danno accertato: 5.000 euro

Percentuale di danno al lordo della franchigia: 75%

Franchigia contrattuale: 10%

Percentuale di danno al netto della franchigia: 65%

Calcolo del risarcimento: $5.000 \times 65\% = 3.250$ euro

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze di rischio

Dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio

AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 c.c..

5. Premi

Pagamento del Premio

Il premio consiste nel corrispettivo pagato dal contraente per poter usufruire della copertura assicurativa.

Il premio è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il pagamento in cambiali.

In caso di pagamento con cambiali è prevista l'applicazione di un interesse di 0,35% per ogni quindicina di giorni o frazione di essa.

Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati alla Società di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.
4. cambiali.

AVVERTENZA: L'intermediario può discrezionalmente applicare sconti commerciali rispetto al premio di tariffa pur sempre entro limiti e vincoli predeterminati dalla Società.

6. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Prescrizione dei Diritti

Ai sensi dell'Art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

7. Legge applicabile al contratto

Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.


La Società propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di **norme imperative** del diritto italiano.

8. Regime Fiscale

Trattamento Fiscale applicabile al contratto

Al contratto è applicata l'aliquota del 2,5% di imposta.



Nota Informativa al Contraente

C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

9. Sinistri - liquidazione dell'indennizzo

Modalità e termini della denuncia

AVVERTENZA: Il contratto prevede obblighi relativi a modalità e termini per la denuncia dei sinistri ed eventuali spese per la ricerca e stima del danno. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative alla disciplina specifica degli Articoli di seguito indicati:

- Doveri dell'Assicurato in caso di danno : Art. 8 - Art. 9
- Rilevazione e liquidazione del danno:
Art. 10 - Art. 11 - Art. 12 - Art. 13 - Art. 14 - Art. 15 - Art. 16 - Art. 17.

10. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) a **Allianz S.p.A. - Pronto Allianz - Servizio Clienti - Corso Italia n. 23, 20122 Milano - Numero Verde 800686868 - Fax 02 72169145 - Indirizzo e-mail: info@allianz.it.**


Qualora il Contraente/Assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'**IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.745 - 06.42133.353**, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Società ed il relativo riscontro.

Resta salva comunque per il Contraente/Assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al Contraente/Assicurato stesso.

Allianz S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

Allianz S.p.A.
George Sartorel Marco Maraccani



Nota Informativa al Contraente

Glossario

Nel testo che segue si intende per:

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;

Assicurazione: il contratto di Assicurazione;

Bollettino di campagna: il documento che riporta i risultati di perizia;

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione;

Franchigia: le centesime parti di danno subito della produzione in garanzia escluse dall'indennizzo;

Grandine: acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni e forme variabili;

Impresa agricola: unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, loro contenuto e bestiame, in cui si attua l'attività agraria, forestale, zootecnica ed agrituristica ad opera di persona fisica, Impresa od ente in conformità al disposto dell'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni ed integrazioni;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Partita: l'appezzamento di terreno coltivato con medesimo prodotto o varietà in uno stesso comune amministrativo, con superficie senza soluzione di continuità, identificato in polizza con confini fisici e dati catastali che possono riferirsi anche a più fogli di mappa e particelle catastali;

Polizza: documento che prova l'Assicurazione;

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;

Prodotto: le singole specie o sottospecie botaniche, come meglio definito nelle Condizioni Speciali di Assicurazione;


Semina: operazione di spargimento di seme su terreno preparato per riceverlo;

Sinistro: il fatto per il quale è prestata l'Assicurazione e dal quale è derivato il danno;

Società: l'impresa assicuratrice;

Trapianto: messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla;

Varietà: insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea.





Condizioni di assicurazione

AVVERTENZA: Si precisa che le Condizioni di Assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente/Assicurato, si precisa però che il contenuto del contratto di assicurazione potrà subire delle variazioni, ovvero contenere una personalizzazione delle discipline ivi prevista, in base alle coperture assicurative effettivamente acquistate dal Contraente/Assicurato e concordate con l'intermediario di riferimento.


AVVERTENZA: In tutti i casi in cui le Condizioni di Assicurazione contengano il rinvio a quanto indicato "in polizza" in ordine alle modalità di prestazione delle coperture assicurative, si precisa che tale rinvio deve intendersi fatto al documento che costituisce parte integrante della polizza, che viene consegnato al momento della sottoscrizione della medesima e che riepiloga Somme Assicurate ed altre caratteristiche del rischio.

Indice

1. DEFINIZIONI (Integralmente contenute nel glossario di cui alla Nota Informativa al Contraente)

2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

3. CONDIZIONI SPECIALI GRANDINE



Condizioni di assicurazione

1 Definizioni

Le definizioni di polizza non vengono riportate in questo documento Informativo, ma saranno presenti nella Polizza che Lei deciderà di sottoscrivere, poiché le stesse sono integralmente contenute nel Glossario di cui alla Nota Informativa al Contraente.

2 Condizioni Generali di assicurazione

Oggetto dell'assicurazione

Art. 1 - La Società si obbliga a risarcire il danno di quantità causato dalla percossa della grandine al prodotto assicurato ottenibile in una superficie dichiarata ed il danno di qualità, ove previsto dalle apposite condizioni speciali.

Art. 2 - L'assicurazione riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo.

Esclusioni

Art. 3 - Sono esclusi dal risarcimento i danni provocati da qualsiasi altra causa, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito la grandine nonché l'aggravamento dei danni coperti da garanzia che possa conseguirne.

Firma della polizza

Decorrenza e scadenza della garanzia

Art. 4 - La polizza deve essere firmata dalla Società a mezzo delle persone all'uopo autorizzate nonché dall'Assicurato o da un suo incaricato. La società presta l'assicurazione e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato, il quale con la firma della polizza si rende responsabile della loro esattezza.

La garanzia ha inizio dalle ore 12 del 3° giorno successivo a quello della firma della polizza, sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali e da eventuali appendici e sia stato corrisposto, in contanti o differito con garanzia cambiaria maggiorata di interessi, il premio complessivo convenuto.

La garanzia cessa alla maturazione del prodotto od anche prima, se il prodotto è stato raccolto e comunque al 31 dicembre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali.

Franchigia

Art. 5 - L'assicurazione è stipulata:

- a) con franchigia 15% per i seguenti prodotti: frutta, pomodori, cocomeri, meloni, melanzane, zucchine, peperoni, tabacco, tabacco kentucky, vivai.
- b) con franchigia 10% tutti gli altri prodotti.


La polizza può essere tuttavia stipulata con franchigia raddoppiata o triplicata. Per danni superiori alle aliquote di franchigia viene risarcita l'eccedenza.

Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia (danno anterischio)

Art. 6 - Salvo patto contrario, non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti da grandine.

Qualora l'evento si verifichi tra la firma della polizza e la decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società entro tre giorni da quando il danno si è verificato o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita, affinché la stessa possa promuovere una perizia che accerti il danno per escluderlo dal risarcimento nell'eventualità di un ulteriore sinistro.

In questo caso la Società ridurrà proporzionalmente l'ammontare del premio complessivo.



Condizioni di assicurazione

Riduzione del prodotto assicurato

Art. 7 - Quando si verifichi sopra una partita assicurata la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quello della grandine, l'Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca della raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato in polizza per detta partita, con conseguente proporzionale riduzione del premio imponibile dalla data di invio per raccomandata della richiesta alla Società fino alla data presumibile di cessazione della garanzia.

La riduzione è accordata nel caso in cui il prodotto non sia stato colpito da grandine; tuttavia può essere accordata anche in caso di sinistro purché non sia stata effettuata la perizia e siano state rispettate le condizioni del precedente comma. Nel caso in cui la domanda di riduzione non sia accolta, la Società ne darà comunicazione motivata all'Assicurato mediante lettera raccomandata.

Doveri dell'Assicurato in caso di danno

Art. 8 - L'Assicurato, in considerazione della possibile deperibilità dei prodotti in garanzia, entro 3 giorni esclusi il sabato ed i festivi, da quello in cui si è verificato il danno o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita, deve presentare all'Agenzia della Società denuncia redatta e sottoscritta su apposito stampato, dichiarando se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti indennizzo. E' ammessa la trasformazione della denuncia di danno per semplice memoria in denuncia di danno con richiesta di perizia fino a 20 giorni prima dell'epoca di maturazione del prodotto.

Art. 9 - In caso di danno, l'Assicurato dovrà eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato di vegetazione delle piante e dei prodotti.

L'Assicurato non può raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 11.

Rilevazione e liquidazione del danno

Art. 10 - Ricevuta la denuncia di danno, la Società, senza pregiudizio di eventuali riserve ed eccezioni dispone la perizia con facoltà di far ispezionare, anche ripetutamente, i prodotti colpiti.

La rilevazione del danno è eseguita da uno o più periti designati dalla Società.

I periti dovranno risultare in possesso di laurea in scienze agrarie, ovvero di diploma di geometra o di perito agrario o di altro titolo equipollente ed essere autorizzati all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

La rilevazione del danno, previo accordo tra le parti, può anche essere eseguita direttamente tra le stesse.

Art. 11 - Qualora il prodotto sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, regolarmente denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Direzione della Società - **Ramo Grandine** - a mezzo telegramma e deve lasciare su ogni partita denunciata i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia di prodotto condotta dai confini della partita e passante per la zona centrale, salvo non sia diversamente disposto da condizioni speciali o da eventuali appendici.

Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento del sinistro, dovranno essere pari almeno al 3% della partita assicurata.

Se entro i 5 giorni successivi alla comunicazione telegrafica la Società omette di far procedere a tale rilevazione, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito rilevatore avente i requisiti di cui all'art. 10 e secondo le norme di cui all'art. 12.

In tal caso deve inviare copia della perizia alla Direzione della Società - **Ramo Grandine** - a mezzo lettera raccomandata entro tre giorni dalla data di effettuazione della perizia.

Le spese di perizia sostenute dall'Assicurato saranno rimborsate dalla Società.

Art. 12 - La rilevazione e conseguente liquidazione del danno, devono eseguirsi partita per partita in base ai prezzi unitari fissati in polizza per i singoli prodotti con le seguenti norme:

- le centesime parti di quantità di prodotto in garanzia distrutte da grandine devono essere applicate al valore corrispondente alla quantità del prodotto realmente ottenibile in ogni partita, oppure alla somma assicurata ove questa sia inferiore a detto valore;
- dalle centesime parti di danno devono essere detratte quelle relative ai danni da grandine come detto all'art. 6 e quelle relative alla franchigia;
- in caso di danni successivi le centesime parti di danno devono essere sempre riferite al totale valore assicurato inizialmente, fermo quanto previsto alla lettera a).

Condizioni di assicurazione

Appartiene altresì alla competenza dei periti l'accertamento della data in cui l'evento si è verificato, l'accertamento della regolarità dei campioni lasciati dall'Assicurato in relazione alle condizioni di polizza e l'accertamento dello stadio di maturazione del prodotto.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni, formulate dai periti, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoposto alla firma dell'Assicurato.

La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, il predetto bollettino viene inviato al domicilio dell'Assicurato, risultante dalla polizza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13 - Qualora la coltura, il cui prodotto è stato assicurato, venga danneggiato dalla grandine in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura e l'Assicurato ne faccia richiesta a mezzo telegramma alla Direzione della Società - Ramo Grandine - questa, nel termine massimo di 5 giorni dalla data di ricevimento, indicherà, anche tramite i suoi incaricati, a mezzo di "bollettino di campagna", la somma offerta a titolo di risarcimento.

La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra.

In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, il nuovo prodotto, qualora si intenda assicurarne, dovrà formare oggetto di altra polizza.

Perizia d'appello

Art. 14

1) Entro tre giorni, esclusi il sabato ed i festivi, dalla data di consegna o di ricevimento del bollettino di campagna, la parte che non ne accetti le risultanze può richiedere una nuova perizia dandone comunicazione all'altra parte mediante telegramma, indicando nome e domicilio del proprio perito scelto tra le categorie professionali di cui all'art. 10.

Se la richiesta d'appello è fatta dall'Assicurato, questi deve inviarla direttamente alla Direzione della Società con la specificazione " **Ramo Grandine** ".

2) Entro tre giorni dalla data di ricevimento della richiesta di appello, escluso il sabato ed i festivi, l'altra parte deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito.

Se questa non provvede, la parte appellante può chiederne la nomina al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trovano nella totalità o nella maggior parte ubicate le partite danneggiate.

Il perito nominato dal Tribunale deve appartenere alle categorie professionali di cui all'art. 10.

Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del terzo perito.

Se i due periti non si accordano sulla nomina del terzo, questo, a richiesta della parte più diligente, sarà nominato come sopra dal presidente del Tribunale competente; le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il terzo perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della competenza territoriale di detto Tribunale.

Se la parte appellante o il perito da essa designato non rispettano i termini o le modalità previste dal presente articolo, la richiesta si intende decaduta e la perizia diviene definitiva ed irrevocabile.

Art. 15 - Allorché sia stato chiesto l'appello, l'Assicurato deve lasciare il prodotto della partita per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso che il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni partita appellata i campioni previsti dall'art. 11 delle Condizioni Generali o dalle Condizioni Speciali.

Qualora l'Assicurato non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la richiesta si intende decaduta.

Quando la Società non abbia designato come proprio il perito che eseguirà la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 10.

Art. 16 - La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui alla presente polizza e riguardare tutte le partite appellate.

I periti redigeranno collegialmente la relazione senza essere vincolati da alcuna formalità legale; la perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

Condizioni di assicurazione

Qualunque sia l'esito della perizia d'appello, ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del terzo.

Pagamento del risarcimento

Art. 17 - Il pagamento del risarcimento deve essere effettuato trascorsi 30 giorni dalla data del " **bollettino di campagna** " e comunque non prima della data di scadenza della cambiale se il premio non è stato corrisposto per contanti.

Disposizioni diverse

Art. 18 - La Società, senza pregiudizio di eventuali riserve od eccezioni, può disporre accertamenti, con facoltà di inviare anche ripetutamente suoi incaricati, per ispezionare i prodotti assicurati.

Art. 19 - La garanzia non è operante a fronte di ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno e che abbia per fine od effetto il conseguimento di un indebito lucro dall'assicurazione.

Art. 20 - Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili purché notificati entro un anno dal perfezionamento della polizza, dalla data del bollettino di campagna o dalla redazione collegiale della perizia d'appello.

Art. 21 - Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza e agli atti da essa dipendenti sono a carico dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla società.

Art. 22 - Foro competente, a scelta del Convenuto, è quello del luogo di residenza o sede del Convenuto, ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Comunicazioni alla Società

Art. 23 - Tutti gli avvisi e le comunicazioni alla Società devono essere fatti secondo le modalità previste dalle condizioni di polizza ed inviati a ALLIANZ S.p.A. - Settore Grandine, c.so Italia 23 - 20122 Milano.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.


3

Condizioni Speciali Grandine

Prodotto Frutta

Actinidia A

Art. 1 - La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme.



Condizioni di assicurazione

Art. 2 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. In relazione al disposto dell'art. 1 delle Condizioni Generali, il danno complessivo (quantità e qualità) è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle due seguenti tabelle:

Actinidia Garanzia A	% danno
a) Fiori (*) e/o frutti illesi	0
b) Lesioni all'epicarpo; singola lesione lieve	5
c) Qualche lesione lieve; singola lesione media	30
d) Singola lesione notevole ; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve	60
e) Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media	80
f) Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave; fiori (*) e/o frutti abbattuti; fiori (*) e/o frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Le lesioni - ove non diversamente specificato - si riferiscono al mesocarpo.

La lesione singola è quella che non manifesta la rottura dell'epicarpo, nè determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa rientra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza "qualche".

Il danno da defogliazione viene valutato secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

Epoca del sinistro (*)	% di defogliazione								
	< 30	30	40	50	60	70	80	90	100
Decadi	coefficiente di danno								
1a Giugno	=	9	12	15	18	22	26	28	30
2a Giugno	=	10	14	17	20	24	29	32	35
3a Giugno	=	12	16	20	24	28	32	36	40
1a Luglio	=	10	14	18	22	25	27	32	35
2a Luglio	=	8	11	15	17	20	23	25	30
3a Luglio	=	6	8	10	12	14	16	20	25
1a Agosto	=	5	7	9	11	12	13	15	18
2a Agosto	=	4	5	7	8	9	11	13	15
3a Agosto	=	3	4	5	6	7	8	9	10
1a Settem.	=	1	2	3	4	5	6	7	8
2a Settem.	=	1	1	1	1	2	3	4	5
3a Settem.	=	1	1	1	1	1	1	1	2

(*) Il coefficiente identificato della percentuale di defogliazione e dall'epoca del sinistro va applicato al prodotto residuo.

Condizioni di assicurazione

In alternativa alla garanzia precedente **Actinidia B**

Art. 1 - La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme.

Art. 2 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. In relazione al disposto dell'art. 1 delle Condizioni Generali, il danno complessivo (quantità e qualità) è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle due seguenti tabelle:


Actinidia Garanzia B	% danno
a) Fiori (*) e/o frutti illesi	0
b) Lesioni all'epicarpo; singola lesione lieve	5
c) Qualche lesione lieve; singola lesione media	35
d) Singola lesione notevole ; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve	65
e) Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media	85
f) Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave; fiori (*) e/o frutti abbattuti; fiori (*) e/o frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Le lesioni - ove non diversamente specificato - si riferiscono al mesocarpo.

La lesione singola è quella che non manifesta la rottura dell'epicarpo, nè determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa rientra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza "qualche".

Il danno da defogliazione viene valutato secondo quanto previsto dalla seguente tabella:



Condizioni di assicurazione

Epoca del sinistro (*)	% di defogliazione								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
Decadi	coefficiente di danno								
1a Giugno	=	9	12	15	18	22	26	28	30
2a Giugno	=	10	14	17	20	24	29	32	35
3a Giugno	=	12	16	20	24	28	32	36	40
1a Luglio	=	10	14	18	22	25	27	32	35
2a Luglio	=	8	11	15	17	20	23	25	30
3a Luglio	=	6	8	10	12	14	16	20	25
1a Agosto	=	5	7	9	11	12	13	15	18
2a Agosto	=	4	5	7	8	9	11	13	15
3a Agosto	=	3	4	5	6	7	8	9	10
1a Settem.	=	1	2	3	4	5	6	7	8
2a Settem.	=	1	1	1	1	2	3	4	5
3a Settem.	=	1	1	1	1	1	1	1	2

(*) Il coefficiente identificato della percentuale di defogliazione e dall'epoca del sinistro va applicato al prodotto residuo.

Albicocche, Cachi, Ciliegie, Fichi, Mandorle, Mele, Nettare, Nocchie, Noci, Pere, Pesche, Susine.

Art. 3 - La garanzia ha inizio dall'allegazione.

Albicocche, cachi, ciliegie, fichi, mele, nettarine, pere, pesche, susine.

Art. 4 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. In relazione al disposto dell'art. 1 delle Condizioni Generali, il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle due seguenti tabelle:

Garanzia A: Albicocche, ciliegie, nettarine, pesche, susine	% danno
a) Illesi	0
b) Lesioni all'epicarpo; qualche lesione minima	5
c) Più lesioni minime; qualche lesione lieve	25
d) Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve	40
e) Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media	70
f) Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti	100

Condizioni di assicurazione

Le lesioni - ove non diversamente specificato - si riferiscono al mesocarpo.

Il coefficiente, identificato dalla percentuale di defogliazione e dall'epoca del sinistro, va applicato al prodotto residuo.

In alternativa alla garanzia precedente

Albicocche, Cachi, Ciliegie, Fichi, Mandorle, Mele, Nectarine, Nocciole, Noci, Pere, Pesche, Susine.

Art. 3 - La garanzia ha inizio dall'allegazione.

Albicocche, cachi, ciliegie, fichi, mele, nectarine, pere, pesche, susine.

Art. 4 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. In relazione al disposto dell'art. 1 delle Condizioni Generali, il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti riportati nella seguente tabella:

Garanzia B: Albicocche, ciliegie, nectarine, pesche, susine	% danno
a) Illesi	0
b) Lesioni all'epicarpo; qualche lesione minima	5
c) Più lesioni minime; qualche lesione lieve	35
d) Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve	55
e) Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media	75
f) Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti	100

Le lesioni - ove non diversamente specificato - si riferiscono al mesocarpo.

Cachi, Fichi	% danno
a) Illesi	0
b) Segni di percossa e/o tracce di ondulato	5
c) Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo	20
d) Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo	40
e) Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo	75
f) Ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo, frutti distrutti	100

Condizioni di assicurazione

Mele Garanzia A	% danno
a) Illesi	0
b) Lesioni all'epicarpo; qualche o più lesioni minime, tracce di ondulato	5
c) Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime, ondulato lieve	25
d) Più e numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve	40
e) Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole	70
f) Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti	100

Le lesioni - ove non diversamente specificato - si riferiscono al mesocarpo.

In alternativa alla garanzia precedente

Mele Garanzia B	% danno
a) Illesi	0
b) Lesioni all'epicarpo; qualche o più lesioni minime, tracce di ondulato	5
c) Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime, ondulato lieve	35
d) Più e numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve	55
e) Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole	75
f) Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti	100

Le lesioni - ove non diversamente specificato - si riferiscono al mesocarpo.

Pere Garanzia A	% danno
a) Illesi	0
b) Lesioni all'epicarpo; qualche o più lesioni minime	5
c) Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime	25
d) Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve	50
e) Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media	80
f) numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti	100

Condizioni di assicurazione

Le lesioni - ove non diversamente specificato - si riferiscono al mesocarpo.

In alternativa alla garanzia precedente

Pere Garanzia B	% danno
a) Illesi	0
b) Lesioni all'epicarpo; qualche o più lesioni minime	5
c) Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime	35
d) Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve	65
e) Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media	80
f) Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti	100

Le lesioni - ove non diversamente specificato - si riferiscono al mesocarpo.

Prodotto uva

Art. 5 - La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme.

Uva da vino

Art. 6 - La garanzia riguarda il prodotto destinato alla vinificazione e si riferisce alla perdita di quantità ed a quella di qualità, la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

percentuale perdita di qualità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4,5	10,5	15	22,5	30	45	60	75

Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.

Tale garanzia decorre convenzionalmente, per tutte le varietà, a partire dalle seguenti date fisse:


- 1° Luglio per l'Italia Meridionale e le Isole;
- 5 Luglio per l'Italia Centrale;
- 15 Luglio per l'Italia Settentrionale.

Uva da tavola

Art. 7 - In deroga all'art. 1 delle Condizioni Generali è ammessa, mediante corresponsione del relativo premio, l'assicurazione delle uve da tavola, individuabili per varietà, con l'estensione della garanzia al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità è effettuata sul prodotto residuo secondo le seguenti norme:

- a) grappoli con la metà od oltre di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento fino a un massimo del 50%;
- b) grappoli con meno della metà di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati e/o perduti.

Art. 8 - In caso di danno i grappoli che hanno subito un danno di qualità dovuto a malattie, difetti od ogni altra causa diversa dalla grandine, saranno risarciti per la sola perdita di quantità imputabile alla grandine.



Condizioni di assicurazione

Art. 9 - La garanzia cessa comunque al 20 ottobre ad eccezione della varietà Hoanez per la quale la cessazione è prevista al 30.11.

Prodotto olive

Art. 10 - La garanzia ha inizio dall'allegagione e termina non oltre il 31 dicembre.

Olive da olio

Art. 11 - La garanzia riguarda il prodotto destinato al frantoio ed in relazione al disposto dell'art. 1 delle Condizioni Generali, il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Prodotto olive da olio	% danno
a) Illese	0
b) Segni di percossa, ondulato	5
c) Incisioni superficiali e ammaccature	10
d) Incisioni al mesocarpo e ammaccature deformanti	35
e) Lesioni che raggiungono l'endocarpo	60
f) Lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate e drupe perdute	100

Olive da tavola

Art. 12 - La garanzia riguarda il prodotto destinato alla mensa ed in relazione al disposto dell'art. 1 delle Condizioni Generali, il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Olive da tavola	% danno
a) Illese	0
b) Segni di percossa, ondulato	10
c) Incisioni superficiali e ammaccature	30
d) Incisioni al mesocarpo e ammaccature deformanti	60
e) Lesioni che raggiungono l'endocarpo, drupe perdute	100

Prodotto piselli

Art. 13 - La garanzia ha inizio dall'emergenza e riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto.

Art. 14 - Per ogni partita devono essere indicate oltre alla descrizione del prodotto assicurato:

- 1) la data di semina;
- 2) la destinazione del prodotto: industria conserviera, consumo fresco, seme secco.

Art. 15 - Nel caso in cui, a seguito di danni da grandine, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata all'industria conserviera o al consumo fresco, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco.

Condizioni di assicurazione

Art. 16 - In deroga a quanto previsto dall'art. 4 delle Condizioni Generali, poiché la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi: estirpazione delle piante, essiccamento dei baccelli e trebbiatura sull'appezzamento, la garanzia è prorogata fino a quest'ultima fase.

Prodotto fagiolini

Art. 17 - La garanzia ha inizio dall'emergenza e riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto.

Art. 18 - La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata per ogni partita con l'indicazione della data di semina e della destinazione del prodotto: industria conserviera, consumo fresco.

Prodotto pomodori

Art. 19 - La garanzia ha inizio:

- dall'emergenza, in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

Art. 20 - La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa, comunque:

- al 10 ottobre per l'Italia Settentrionale;
- al 30 settembre per l'Italia Centro-Meridionale e Insulare.

Art. 21 - Per ogni partita devono essere indicate, oltre alla descrizione del prodotto assicurato:

- 1) la destinazione;
- 2) la data di semina o di trapianto;
- 3) la modalità di raccolta (in unica soluzione o scalare per palchi di maturazione), limitatamente al pomodoro da industria.

Pomodori da industria

Art. 22 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile destinato alla produzione di:

- pelati;
- concentrati, ed altre trasformazioni conserviere.

Art. 23 - In relazione al disposto dell'art. 1 delle Condizioni Generali, il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Pomodori da Pelati	% danno
a) Fiori (*) e frutti illesi	0
b) Segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide	5
c) Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo	20
d) Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo, deformazioni leggere	40
e) Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	65
f) Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	80
g) Fiori (*) e frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

In caso di raccolta scalare, ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a sè stanti.

Condizioni di assicurazione

Pomodori da concentrati ed altre trasformazioni conserviere	% danno
a) Fiori (*) e frutti illesi	0
b) Segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide	5
c) Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo	15
d) Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo, deformazioni leggere	30
e) Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	55
f) Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	70
g) Fiori (*) e frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

In caso di raccolta scalare, ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a sè stanti.

Pomodori da consumo fresco

Art. 24 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e, quindi, idoneo al consumo fresco.

Art. 25 - In relazione al disposto dell'art. 1 delle Condizioni Generali, il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Pomodori da consumo fresco	% danno
a) Fiori (*) e frutti illesi	0
b) Segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide	5
c) Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo	20
d) Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo	40
e) Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	65
f) Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	80
g) Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi; fiori (*) e frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

In caso di raccolta scalare, ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto sono considerati partite a sè stanti.

Prodotto peperoni

Art. 26 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto. Essa ha inizio:

- dall'emergenza, in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

Condizioni di assicurazione

Essa si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato, fermo restando quanto disposto all'ultimo comma dell'art. 4 delle Condizioni Generali.

Per i prodotti coltivati nelle regioni Emilia Romagna, Umbria, Toscana, Marche e Lazio la garanzia si estingue secondo gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio stabiliti, CONVENZIONALMENTE, come segue:

Giorni dal trapianto		110	130	140	150	160
Scaglioni di raccolto Progressivo minimo e relative percentuali di prodotto asportato	normale (**)	20	30	30	20	=
	tardivo (**)	10	20	20	25	25
% minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (*)	normale (**)	20	50	80	100	=
	tardivo (**)	10	30	50	75	100

(*) Per giorni di trapianto intermedi si calcoleranno valori interpolati.

(**) Si considera normale il prodotto trapiantato entro il 5.6 e tardivo quello trapiantato successivamente a tale data.

Art. 27 - Per ogni partita deve essere indicata oltre alla descrizione del prodotto assicurato, la data di semina o di trapianto.

Art. 28 - In relazione al disposto dell'art. 1 delle Condizioni Generali, il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Peperoni	% danno
a) Fiori (*) e frutti illesi	0
b) Segni di percossa allo strato cuticolare, con decolorazioni punteggianti, senza compressione dei tessuti	5
c) Percosse all'esocarpo con compressioni leggere; frutti lievemente deformati	15
d) Percosse al mesocarpo con compressioni marcate; frutti mediamente deformati	35
e) Più percosse al mesocarpo con compressioni marcate ed estese; incisioni e lacerazioni non passanti il tessuto carnoso	60
f) Gravi percosse con incisioni e/o lacerazioni passanti il tessuto carnoso; frutti gravemente deformati; fiori (*) e frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

In caso di raccolta scalare, ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a sè stanti.

Prodotto tabacco

Art. 29 - Il tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in prodotto secco secondo le norme della Comunità Economica Europea.

Art. 30 - La garanzia ha inizio ad attecchimento delle piantine trapiantate.

Art. 31 - Per ogni partita deve essere indicata, oltre alla descrizione del prodotto assicurato, la data di trapianto.

Art. 32 - Il danno complessivo, in deroga all'art. 1 delle Condizioni Generali, è CONVENZIONALMENTE valutato considerando uguali tutte le foglie (escluse le cotiledonari e le prime sei basali) ed in base:

a) alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali;

Condizioni di assicurazione

- b) al mancato sviluppo delle foglie;
- c) alle foglie perdute. E' da ritenersi perduta anche la foglia con più del 65% di superficie fogliare asportata o da considerarsi tale.

Art. 33 - Per la varietà Kentucky, a cimatura tradizionale, limitatamente alle sole quattro foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno CONVENZIONALMENTE valutato secondo le norme di cui al punto a) del precitato articolo, viene raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100%.

Art. 34 - Nelle denunce di danno l'Assicurato è tenuto a specificare:

- a) se trattasi di danno tale da rendere presumibilmente conveniente la distruzione totale o parziale del prodotto;
- b) se trattandosi di varietà soggetta a cimatura, questa sia stata ultimata prima della caduta della grandine oppure, nel caso in cui la cimatura non sia stata eseguita o sia appena iniziata, la data approssimativa in cui sarà ultimata.

Art. 35 - In relazione alla raccolta scalare del prodotto, la procedura prevista dall'art. 11 delle Condizioni Generali, si applica quando nell'imminenza della raccolta la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in via preventiva.

Art. 36 - Nel caso di danno grave, per cui sia da presumere l'opportunità o la necessità di recisione per allevamento di seconda vegetazione, l'Assicurato ha l'obbligo di avvertire telegraficamente la Direzione della Società - Ramo Grandine - perché disponga d'urgenza per il sopralluogo peritale.

Qualora siano trascorsi tre giorni oltre quello dell'avviso senza che la Società abbia provveduto, resta facoltà all'Assicurato (in deroga all'art. 11 delle Condizioni Generali) di eseguire la cimatura purché lasci integre tre file passanti per la parte centrale della partita.

In ogni caso resta convenuto che:

- a) deve essere liquidato il solo danno causato dalla grandine sul prodotto allo stato verde, ancorché l'Assicurato non ritenga conveniente la raccolta del prodotto residuo;
- b) nella determinazione del danno, deve essere tenuto conto del prodotto ottenibile con cimatura razionalmente rialzata o con seconda vegetazione in seguito a recisione, anche quando l'Assicurato non effettui queste operazioni oppure non le effettui tempestivamente e secondo le norme di buona agricoltura.

Prodotto piante di viti porta innesti (piante madri di portinnesti di vite)


Art. 37 - La garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madre di porta innesti di vite immuni da ogni malattia, tara o difetto. La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme; cessa alla caduta delle foglie e, comunque, non oltre il 30 novembre.

Art. 38 - La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- della varietà;
- dell'età;
- della forma di allevamento (strisciante o impalcato);
- del numero dei ceppi.

Art. 39 - Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti:

- a) diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm., con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm.;
- b) diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a 14 mm.;
- c) lunghezza di 40 cm. circa.



Condizioni di assicurazione

Art. 40 - In relazione al disposto dell'articolo 1 delle Condizioni Generali, il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alla seguente classificazione e corrispondenti coefficienti:

Prodotto piante di viti porta innesti (piante madri di portinnesti di vite)	% danno
a) Illese e segni di percossa	0
b) Lesioni al cilindro corticale e/o al cambio	10
c) Qualche lesione rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo	30
d) Più lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo	55
e) Qualche lesione non rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo	75
f) Più lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo; talee non ottenute per stroncamento del tralcio	100

Prodotto cocomeri e meloni

Art. 41 - La garanzia ha inizio:

- dall'emergenza in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.


Art. 42 - Per ogni partita deve essere indicata, oltre alla descrizione del prodotto assicurato, la data di semina o di trapianto.

Art. 43 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e, quindi, idoneo al consumo fresco. In relazione al disposto dell'art. 1 delle Condizioni Generali, il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Cocomeri: tutte le varietà ad eccezione di Sugar Baby e simili; Meloni	% danno
a) Fiori (*) e/o frutti illesi	0
b) Incisioni all'epicarpo	10
c) Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	30
d) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	55
e) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	80
f) Deformazioni molto gravi; fiori (*) e/o frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Ai fini della valutazione del danno, gli scagioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a se stanti.



Condizioni di assicurazione

Cocomeri sugar baby e simili (cod. 311)	% danno
a) Fiori (*) e/o frutti illesi	0
b) Incisioni all'epicarpo	20
c) Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	50
d) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	80
e) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi; fiori (*) e/o frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a se stanti.

Art. 44 - La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa:

- per le coltivazioni forzate e semi-forzate, al 15 agosto per l'Italia Settentrionale e al 10 agosto per l'Italia Centro Meridionale e Insulare;
- per le coltivazioni a cielo aperto, al 31 agosto per l'Italia Settentrionale e al 20 agosto per l'Italia Centro Meridionale e Insulare;
- per le coltivazioni tardive: al 15 settembre per l'intero territorio nazionale.

Prodotto mais da seme

Art. 45 - La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione.

Art. 46 - Tale garanzia si riferisce al solo prodotto delle piante femminili portaseme oggetto dell'incrocio ed il danno di qualità sul prodotto residuo, una volta computato il danno di quantità, è CONVENZIONALMENTE riconosciuto solo per le grandinate che si verificano nei 30 giorni che precedono e seguono la fioritura e liquidato con l'applicazione della tabella che segue, operando per interpolazione nel caso di danni di quantità intermedi.


percentuale perdita di qualità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	2	4	10	15	20	30	40	50

Art. 47 - La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme del cui prodotto si garantisce la copertura e della data di semina di ciascun appezzamento.

Art. 48 - Il quantitativo assicurato, il relativo prezzo unitario ed il valore corrispettivo devono essere indicati esclusivamente per il prodotto delle piante femminili portaseme che si assicura, a meno che non si voglia nel contempo garantire a condizioni normali anche il prodotto delle piante maschili impollinanti, nel qual caso deve essere indicato separatamente il relativo dettaglio dei quantitativi e dei valori.

Prodotto mais da insilaggio

Art. 49 - La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa ed è estesa al danno di qualità.



Condizioni di assicurazione

Art. 50 - Il danno di qualità è CONVENZIONALMENTE riconosciuto sul prodotto residuo, dopo computato il danno di quantità, con l'applicazione della tabella che segue, operando per interpolazione nel caso di danni di quantità intermedi.

percentuale perdita di qualità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	2	4	6	8	10	12	18	20

Prodotto mais dolce

Art. 51 - La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di "mais dolce" ed è estesa al danno di qualità.

Art. 52 - Il danno di qualità è riconosciuto solo per le grandinate che si verificano nei trenta giorni che seguono la formazione delle cariossidi ed è CONVENZIONALMENTE liquidato sul prodotto residuo, dopo computato il danno di quantità, con l'applicazione della tabella che segue, operando per interpolazione nel caso di danni di quantità intermedi.

percentuale perdita di qualità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	3	5	15	20	30	40	50	60

Prodotto vivai di piante da frutto e di olivo (piante da frutto e di olivo in vivaio)

Art. 53 - La garanzia riguarda unicamente gli astoni di un anno. Sono tuttavia esclusi quelli provenienti da portainnesto di 3 anni ed oltre.

Art. 54 - La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme e cessa il 30 novembre.

Art. 55 - La garanzia riguarda solamente il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto. In relazione all'art. 1 delle Condizioni Generali, il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	% danno
a) Astoni illesi	0
b) Astoni con lesioni superficiali interessanti l'epidermide	5
c) Astoni con alcune lesioni che incidono l'epidermide interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono rimarginate	15
d) Astoni con numerose lesioni che incidono l'epidermide interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono completamente rimarginate	30
e) Astoni con numerose lesioni che incidono l'epidermide interessando superficialmente i tessuti legnosi e che non sono completamente rimarginate, astoni con qualche lesione interessante i tessuti legnosi non rimarginate, astoni con sveramento apicale	65
f) Astoni con numerose lesioni interessanti i tessuti legnosi non rimarginate, astoni gravemente compromessi nel loro normale sviluppo	80
g) Astoni con profonde lacerazioni dei tessuti legnosi e astoni stroncati	100

Condizioni di assicurazione

Prodotto Vivaio di pioppi (pioppi in vivaio)

Art. 56 - La garanzia riguarda la sola produzione dell'annata ed ha inizio:

- per i vivaio di un anno, ad attecchimento avvenuto;
- per i vivaio di due anni, dal 1° marzo.

Art. 57 - La garanzia cessa alla completa caduta delle foglie e comunque non oltre il 30 novembre.

Art. 58 - In relazione all'art. 1 delle Condizioni Generali di polizza, il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Vivaio di un anno	% danno
a) Illesi	0
b) Qualche lesione alla corteccia	10
c) Più lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno; sveltamento intervenuto nei primi 70 cm dalla base	30
d) Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno	65
e) Più lesioni non rimarginate al legno; sveltamento intervenuto oltre i 70 cm dalla base	100

Qualora il danno derivante giustificasse la ceduzione totale del vivaio, la percentuale di danno massima liquidabile, tenuto conto del recupero di barbatelle e di talee, non potrà superare l'80%.


Vivaio di due anni	% danno
a) Illesi	0
b) Qualche lesione alla corteccia	10
c) Più lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno	40
d) Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno	70
e) Più lesioni non rimarginate al legno; sveltamento interessante i primi 150 cm della porzione sviluppata nel 2° anno	100

Prodotto vivaio di vite (barbatelle innestate e franche di vite in vivaio)

Art. 59 - La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche) immuni da malattie, tare o difetti, in corrispondenza alle norme vigenti.

Art. 60 - Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione ben formato nei punti di ferita dell'innesto ed un germoglio vitale. Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare un germoglio vitale.

Art. 61 - La garanzia ha inizio dall'attecchimento dell'innesto talea o della talea franca; cessa con la defogliazione naturale e comunque non oltre il 30 novembre.



Condizioni di assicurazione

Art. 62 - In relazione all'art. 1 delle Condizioni Generali di polizza, il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Vivai di vite (barbatelle innestate e franche di vite in vivaio)	% danno
a) Illesi	0
b) Lesioni interessanti il cilindro corticale dei primi 20 cm del tralcio	10
c) Lesioni interessanti il cambio, localizzate nei primi 20 cm del tralcio	25
d) Lesioni e sveltamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità stabilita in 20 cm di tralcio giunto a maturazione	40
e) Lacerazioni localizzate nei primi 20 cm del tralcio ed interessanti i tessuti del cilindro centrale	70
f) Sono considerati perduti gli innesti talea (barbatelle innestate) che presentino i seguenti danni: <ul style="list-style-type: none"> ■ lesioni sull'innesto compromettenti la saldatura dei bionti; ■ asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione; ■ lacerazioni localizzate nei primi 5 cm del tralcio ed interessanti la zona midollare del cilindro centrale 	100
g) Sono considerate perdute le talee franche (barbatelle franche) che presentino i seguenti danni: <ul style="list-style-type: none"> ■ asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione; ■ lacerazioni localizzate nei primi 5 cm del tralcio ed interessanti la zona midollare del cilindro centrale 	100

Prodotto bietola da seme (seme bietola da zucchero)

Art. 63 - La garanzia ha inizio ad attecchimento delle piantine trapiantate.


Art. 64 - La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata per ogni partita con l'indicazione del tipo di seme prodotto: monogerme genetico; monogerme meccanico; plurigerme.

Art. 65 - Il quantitativo assicurato, il relativo prezzo unitario ed il valore corrispettivo riguardano esclusivamente il prodotto delle piante portaseme.

Art. 66 - In deroga a quanto previsto dall'art. 4 delle Condizioni Generali di Polizza, poiché la pratica culturale prevede la raccolta in tre fasi: mietitura, essiccamento sul campo degli scapi fruttiferi recisi e trebbiatura sull'appezzamento, la garanzia è prorogata fino a quest'ultima fase.

Prodotto barbabietola da zucchero (radice)

Art. 67 - La garanzia ha inizio dall'emergenza.



Condizioni di assicurazione

Art. 68 - La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno di perdita di quantità, è effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella, sempreché sia riscontrabile un danno da defogliazione nei termini sottoriportati:

Epoca del sinistro (*)	% di defogliazione								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
Decadi	coefficiente di danno								
1a Giugno	=	2	5	7	8	10	12	14	16
2a Giugno	=	3	6	8	10	13	15	18	20
3a Giugno	=	4	7	10	13	15	18	21	25
1a Luglio	=	4	7	10	13	15	18	21	25
2a Luglio	=	4	7	10	13	15	18	21	25
3a Luglio	=	3	6	8	10	13	15	18	20
1a Agosto	=	2	5	7	8	10	12	14	16
2a Agosto	=	=	=	5	6	8	9	10	12
3a Agosto	=	=	=	=	5	6	8	9	10
1a Settem.	=	=	=	=	=	5	6	7	8
2a Settem.	=	=	=	=	=	=	5	6	6

(*) Il coefficiente identificato della percentuale di defogliazione e dall'epoca del sinistro va applicato al prodotto residuo.

Prodotto cavolfiori (pianta), Cavolo verza, cavolo cappuccio (pianta)

Art. 69 - La garanzia, che riguarda un solo ciclo produttivo, ha inizio:

- dall'emergenza in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

Art. 70 - Per ogni partita deve essere indicata la data di semina o di trapianto e quella presumibile di raccolta.

Art. 71 - La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa, comunque, al 31 dicembre.

Art. 72 - A deroga dell'art. 8 delle Condizioni Generali il danno deve essere comunicato telegraficamente alla direzione della Società - Ramo Grandine - entro le 24 ore successive.

Prodotto insalata (pianta), radicchio (pianta)

Art. 73 - Per ogni partita deve essere indicata la data di semina o di trapianto e quella presumibile di raccolta, intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo.

Art. 74 - La garanzia inizia all'emergenza o ad attecchimento delle piantine trapiantate e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto.

Art. 75 - A deroga dell'art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il danno deve essere comunicato telegraficamente alla direzione della Società - Ramo Grandine - entro le 24 ore successive.

Condizioni di assicurazione

Prodotto porro (pianta)

Art. 76 - La garanzia inizia all'emergenza o ad attecchimento delle piantine e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto. Sulla polizza devono essere indicate le date di semina o di trapianto.

Art. 77 - A deroga dell'art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il danno deve essere comunicato telegraficamente alla direzione della Società - Ramo Grandine - entro le 24 ore successive.

Prodotto cetrioli, zucche e zucchine

Art. 78 - Il rischio a carico della Società ha inizio dall'allegagione.

Art. 79 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. In relazione al disposto dell'art. 1 delle Condizioni Generali, il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alla seguente classificazione e relativi coefficienti:

	% danno
Illesi	0
Segni di percossa e qualche incisione all'epicarpo	5
Plurime incisioni all'epicarpo	10
Incisioni lievi al mesocarpo, deformazioni leggere	25
Incisioni medie al mesocarpo, deformazioni medie	45
Incisioni profonde al mesocarpo, deformazioni gravi	75
Deformazioni molto gravi, frutti distrutti	100

Ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a se stanti.

Art. 80 - La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e cessa al 15 settembre per l'Italia Settentrionale.

Prodotto fagioli


Art. 81 - La garanzia ha inizio dall'emergenza e riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto.

Art. 82 - Per ogni partita devono essere indicate, oltre alla descrizione del prodotto assicurato:

- 1) la data di semina;
- 2) la destinazione del prodotto: industria conserviera, consumo fresco o seme secco.

Art. 83 - Nel caso in cui, a seguito di danni da grandine, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata all'industria conserviera o al consumo fresco, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco.

Art. 84 - In deroga a quanto previsto dall'art. 4 delle Condizioni Generali e limitatamente al fagiolo secco, poiché la pratica culturale prevede la raccolta in tre fasi: estirpazione delle piante, essiccamento dei baccelli e trebbiatura sull'appezzamento, la garanzia è prorogata fino a questa ultima fase.



Condizioni di assicurazione

Prodotto fragole, fragoloni, fragoloni rifioventi, fragoline di bosco

Art. 85 - La garanzia, riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto ed ha inizio dall'emissione degli steli fiorali.

Art. 86 - La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa comunque al 15 ottobre.

Art. 87 - Per ogni partita devono essere indicati oltre alla descrizione del prodotto assicurato:

- la data di trapianto o, per le colture poliennali, di presumibile ripresa vegetativa;
- lo stato dell'apparato radicale al momento del trapianto (a radice nuda o con zolla);
- la fioritura della specie (unifera o rifiovente).

Art. 88 - In relazione al disposto dell'art. 1 delle Condizioni Generali, il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	% danno
a) Illesi	0
b) Lesioni di lieve estensione e/o di lieve profondità; deformazione lieve	25
c) Lesioni di media estensione e/o di media profondità; deformazione media	60
d) Lesioni di notevole estensione e/o di notevole profondità; deformazione grave; frutti asportati; frutti distrutti	100

Per le fragole, i fragoloni e le altre specie rifioventi gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a sè stanti.

Prodotto fichi d'India

Art. 89 - La garanzia inizia all'allegagione e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta.

Art. 90 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. In relazione al disposto dell'art. 1 delle Condizioni Generali il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e coefficienti:

	% danno
a) Illesi	0
b) Segni di percossa, tracce di ondulato e incisioni all'epicarpo	5
c) Incisioni lievi al mesocarpo	25
d) Incisioni medie al mesocarpo	40
e) Incisioni profonde al mesocarpo	70
f) Incisioni profonde al mesocarpo non cicatrizzate, lacerazioni profonde al mesocarpo, frutti deformati o distrutti	100

Prodotto melanzane

Art. 91 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto.

Art. 92 - La garanzia ha inizio ad attecchimento delle piantine trapiantate e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato secondo gli scaglioni di cui al successivo art. 93.

Condizioni di assicurazione

Art. 93 - Gli scaglioni di raccolta e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio sono CONVENZIONALMENTE stabiliti secondo la tabella:

Giorni dal trapianto	100	120	135	150
Raccolto progressivo e relative percentuali di prodotto asportato	I 20	II 30	III 30	IV 20
% minima di prodotto considerato per convenzione fuori rischio al termine di ogni raccolta (*)	20	50	80	100

(*) Per giorni di trapianto intermedi si calcoleranno valori interpolati.

Art. 94 - La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata per ogni partita con l'indicazione della data di trapianto.

Art. 95 - A deroga dell'art. 8 delle Condizioni Generali, il danno deve essere comunicato telefonicamente alla Società - **Ramo Grandine** - entro le 24 ore successive.

Prodotto seme di piante ortensi (bietola rossa da seme, carote, cavolfiori, cavoli verza, cavoli cappuccio, cipolle, porri, ravanelli)

Art. 96 - La garanzia ha inizio:

- dall'emergenza, in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

Sulla polizza di Assicurazione devono essere indicate le date di semina o di trapianto.

Art. 97 - A deroga dell'art. 8 delle Condizioni Generali, il danno deve essere comunicato telefonicamente alla Società - **Ramo Grandine** - entro le 24 ore successive.

Art. 98 - In deroga a quanto previsto dall'art. 4 delle Condizioni Generali, poiché la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi: estirpazione delle piante, essiccamento sul campo degli scapi fruttiferi recisi e trebbiatura sull'apezzamento, la garanzia è prorogata fino a quest'ultima fase.

Prodotto bietola da coste e da foglie


Art. 99 - La garanzia inizia all'emergenza o ad attecchimento delle piantine trapiantate e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto. Sulla polizza di Assicurazione devono essere indicate le date di semina o di trapianto.

Art. 100 - A deroga dell'art. 8 delle Condizioni Generali, il danno deve essere comunicato telefonicamente alla Società - **Ramo grandine** - entro 24 ore.

Vivai di piante ornamentali e forestali in vaso (vivaio)

Art. 101 - Il rischio a carico della società ha inizio dal 1° maggio. La garanzia riguarda unicamente le piante mercantili, immuni da ogni malattia o difetto e quindi idonee alla vendita, collocate nei vasi in pieno campo nei settori della mappa prevista al punto successivo. Il rischio cessa al 31 di ottobre.

A deroga dell'articolo 8 delle Condizioni Generali, il danno deve essere comunicato telefonicamente alla Società - **Ramo Grandine** - entro 12 ore dall'evento.



Condizioni di assicurazione

Art. 102 - In relazione al disposto dell'articolo 1 delle Condizioni Generali, il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alla seguente classificazione e corrispondenti coefficienti:

Vivai di piante ornamentali e forestali in vaso (vivaio)	% danno
a) Piante illese	0
b) Ammaccature diffuse con necrosi sottostanti, lesioni lievi dei tessuti	5
c) Incisioni medie e/o asportazioni di gemme e/o asportazioni lievi di ramificazioni	15
d) Incisioni profonde e/o asportazioni medie di ramificazioni	30
e) asportazioni gravi di ramificazioni, senza possibilità di recupero nell'anno	60
f) Piante perdute	100

Alla polizza deve essere allegata la mappa del vivaio, con l'indicazione delle precise collocazioni, nei singoli settori delle categorie e del relativo numero di vasi.

Dichiarazione impegnativa agli effetti della validità del contratto: "La ditta dichiara che per lo stesso prodotto indicato nella polizza non è stata stipulata altra copertura assicurativa e che il prodotto assicurato rappresenta tutte le specie coltivate in azienda appartenenti alle categorie di arbusti, conifere, rampicanti."

Cipolla in pieno campo

Art. 103 - In deroga a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 4 delle Condizioni Generali la garanzia è prorogata al prodotto lasciato essiccare in campo per i tre giorni successivi a quello della raccolta. La data di raccolta dovrà essere comunicata alla direzione della Società - Ramo Grandine - a mezzo telegramma da effettuarsi nel giorno stesso dell'inizio della raccolta.

CAMPIONI

Art. 104 - I campioni previsti dall'art. 11 delle Condizioni Generali per i seguenti prodotti sono così determinati:

- uva e pomodoro: 2 file di piante passanti per la parte centrale della partita;
- tabacco: 3 file di piante passanti per la parte centrale della partita;
- frutta, olive: una pianta ogni 30 per filare.

